



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 823 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

VISTO il comma 823 citato, ultimo capoverso, il quale dispone che "resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016";

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone, per quanto applicabile che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce, per quanto applicabile, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede, per quanto applicabile, che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, che in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTO il comma 829 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – come modificato dall'articolo 57, comma 2-septies, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2018, n. 157 – che stabilisce per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – prot. n. 10449 del 7 maggio 2021 con la quale viene comunicato che il comune di Nola, già assoggettato alle prime due rate della sanzione per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017 con dd.mm. del 6.2.2019 e 23.7.2020, a seguito di accertamento successivo e che ha adottato la procedura semplificata di cui sopra, non ha fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'ammontare degli impegni assunti nel 2017 per pagamenti dei debiti residui sostenuti nell'anno 2017, e pertanto, resta assoggettato, nell'anno 2021, alla terza rata della sanzione per mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2021 recante "Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021 che ha definito i criteri di formazione e di riparto per l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle misure indicate negli allegati;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'applicazione, nei confronti del citato ente non rispettoso del pareggio di bilancio 2017 a seguito di accertamento successivo, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura di un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato o del peggioramento registrato;

D E C R E T A

Articolo 1 (Applicazione della sanzione)

- 1) Il comune di Nola, non rispettoso del pareggio di bilancio 2017 a seguito di accertamento successivo, è assoggettato alla sanzione per l'importo di euro 243.000,00, pari alla differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.
- 2) L'applicazione della sanzione, nel terzo anno del triennio 2019-2021, comporta la riduzione di euro 81.000,00 delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021 divulgate sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale.

Articolo 2 (Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 17 maggio 2021

IL DIRETTORE CENTRALE
Colaiani